



Newsletter #03 2026

Novità del mondo fiscale e servizi
fiduciari



RIPORTO DELLE PERDITE:

LA RIFORMA CHE AMPLIA A DIECI ANNI LA COMPENSAZIONE FISCALE

L'estensione del periodo di riporto delle perdite fiscali da sette a dieci anni rappresenta una delle più significative novità a favore delle imprese. La modifica è stata approvata dal Parlamento federale il 19 dicembre 2025 nell'ambito di una riforma volta a rafforzare la capacità delle aziende di assorbire gli effetti economici di periodi particolarmente difficili. Decorsi senza esito i termini referendari il 17 aprile 2026, la legge è divenuta definitiva e la sua entrata in vigore è prevista in tempi brevi.

La misura consente alle imprese di compensare le perdite fiscali con gli utili realizzati nei dieci anni successivi, anziché nei sette attualmente previsti. L'obiettivo è offrire un orizzonte temporale più ampio per il recupero delle perdite accumulate durante fasi congiunturali sfavorevoli o in presenza di importanti investimenti, riducendo il rischio che tali perdite decadano prima di poter essere utilizzate.

Particolarmente rilevante è il fatto che la riforma consentirà di valorizzare pienamente le perdite generate negli anni della pandemia. Secondo le indicazioni fornite dal legislatore, a partire dal periodo fiscale 2028 le imprese dovrebbero beneficiare integralmente del nuovo regime, potendo ancora compensare le perdite subite nel 2020 e nel 2021.

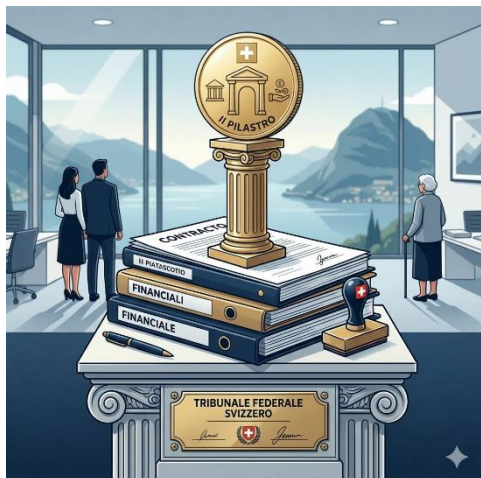
L'estensione del riporto delle perdite assume inoltre un'importanza strategica per le società innovative e per quelle caratterizzate da cicli di sviluppo lunghi, che spesso necessitano di diversi anni prima di raggiungere una redditività stabile. In questi casi, la maggiore flessibilità temporale favorisce una pianificazione fiscale più efficiente e rafforza la capacità di sostenere investimenti in crescita, ricerca e innovazione.

Nel complesso, la riforma contribuisce ad accrescere l'attrattività del sistema fiscale svizzero e ad allinearlo alle migliori pratiche internazionali, offrendo alle imprese uno strumento concreto per gestire con maggiore efficacia le conseguenze economiche delle fasi di perdita e sostenere la propria competitività nel lungo periodo.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Fiduciaria Fontana SA – info@fiduciariafontana.ch





QUANDO IL RISCATTO PREVIDENZIALE PERDE IL BENEFICIO FISCALE

I riscatti nel secondo pilastro rappresentano uno strumento importante per colmare lacune contributive e rafforzare la propria previdenza professionale. La normativa fiscale svizzera ne favorisce l'utilizzo consentendo, in linea di principio, la deduzione degli importi versati dal reddito imponibile. Tuttavia, tale beneficio non è automatico: la deducibilità presuppone che l'operazione risponda a un'autentica finalità previdenziale e non sia finalizzata principalmente all'ottenimento di vantaggi fiscali.

La giurisprudenza del Tribunale federale ha più volte ribadito che, nella valutazione di un riscatto previdenziale, non è sufficiente verificare il rispetto formale delle disposizioni di legge. Occorre infatti considerare le circostanze concrete e accertare se il comportamento del contribuente sia coerente con lo scopo proprio della previdenza professionale.

In una recente controversia, una contribuente aveva effettuato rilevanti riscatti previdenziali poco prima di lasciare la Svizzera e di trasferire i propri averi previdenziali all'estero. Pur sostenendo che l'operazione fosse conforme alle norme previdenziali, le autorità fiscali hanno ritenuto che mancasse una reale finalità di consolidamento della previdenza e che l'obiettivo principale fosse il conseguimento di un risparmio d'imposta.

Il Tribunale federale ha condiviso questa impostazione, confermando che i vantaggi fiscali legati ai riscatti possono essere negati quando l'insieme delle circostanze evidenzia un comportamento elusivo.

Dal punto di vista pratico, la decisione ricorda ai contribuenti che la pianificazione previdenziale e fiscale deve essere supportata da motivazioni economiche e previdenziali concrete. Operazioni effettuate in prossimità di eventi che consentono il successivo accesso al capitale previdenziale richiedono particolare attenzione, poiché possono essere oggetto di un esame approfondito da parte delle autorità fiscali.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

KFB Fiduciaria SA – info@kfbfiduciaria.ch





NEO-RESIDENTI E CDI ITALIA-SVIZZERA: LA NUOVA VALUTAZIONE DOPO LA MANOVRA ITALIANA 2026

La disciplina italiana dei neo-residenti continua a richiedere un'attenta pianificazione nei trasferimenti tra Svizzera e Italia. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto che opta per il regime di cui all'art. 24-bis TUIR è fiscalmente residente in Italia anche ai fini domestici; tuttavia, nei rapporti con la Svizzera, l'accesso ai benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni può risultare limitato quando i redditi svizzeri sono inclusi nell'imposta sostitutiva italiana. La clausola convenzionale pensata per i "globalisti" svizzeri opera infatti, secondo la lettura dell'AdE, anche "a specchio" per i neo-residenti italiani; la Convenzione torna invece applicabile se la Svizzera viene esclusa dal perimetro dell'opzione.

La novità centrale del 2026 è l'ulteriore aumento del costo del regime: per chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva sui redditi esteri passa da un imponibile di 200.000 a 300.000 euro annui; per ciascun familiare incluso nell'opzione, l'importo sale da 25.000 a 50.000 euro.

Questa modifica rende il regime italiano meno competitivo per patrimoni medio-alti e nuclei familiari numerosi. La Svizzera può quindi rafforzare la propria attrattività puntando su stabilità normativa, certezza del ruling, imposizione cantonale competitiva e qualità dell'ecosistema finanziario. Inoltre, per soggetti con redditi o asset svizzeri rilevanti, il trasferimento in Italia può generare criticità su dividendi, plusvalenze, IVIE/IVAFE, successioni e monitoraggio fiscale.

Il messaggio consulenziale è chiaro: la *flat tax* italiana non va valutata solo in termini di aliquota apparente, ma considerando costi effettivi, accesso alla CDI, composizione del patrimonio e localizzazione degli asset. In molti casi, la Svizzera può presentarsi come alternativa più prevedibile, flessibile e fiscalmente efficiente.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

PM Consulenze SA – info@pmconsulenze.ch



PM GROUP

PM CONSULENZE



PMREVISIONI



PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland



SHARE TO FACEBOOK



SHARE TO TWITTER



FORWARD EMAIL